

**CORTE DI APPELLO DI CATANZARO***Atto di citazione*

PER la BANCA POPOLARE DI CROTONE S.p.A. difesa dall'avv. V. Zimatore; CONTRO i sigg. Tudisco Carmelo ed altri NONCHE' la A.U.S.L. n. 5 di Crotona - FATTO - Nel 1994 i signori Tudisco ed altri citarono dinanzi al Tribunale di Crotona la USL di Crotona chiedendo la condanna della Banca alla restituzione di determinate somme trattenute in fase di accreditamento dei loro stipendi. Il Tribunale di Crotona, con sentenza n.507/98, accolse la domanda, ma la Banca Popolare propose appello. La Corte di Appello con sentenza n.324 del 2.7.02 rigettò l'appello e la Banca ha ricorso per Cassazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Banca e rinviato la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Tutto ciò premesso la Banca Popolare di Crotona CITA i signori Tudisco Carmelo + 139 nonché la A.U.S.L. n. 5 di Crotona - Gestione Stralcio, in persona del suo legale rappresentante p.t.; a comparire dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro per l'udienza del 7 luglio 2008, con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'udienza ed espressa avvertenza che in mancanza di tempestiva, rituale costituzione nei termini indicati, incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., ovvero, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI -1) dichiarare che la Banca Popolare di Crotona ha diritto a ritenere definitivamente tutte le somme applicate a titolo di trattenuta dal giugno 1993 al giugno 1994 e successivamente; -2) in via subordinata, accertare che i 140 dipendenti avrebbero potuto avere conoscenza della nuove condizioni contrattuali relative all'accREDITAMENTO degli stipendi facendo uso della normale diligenza e quindi dichiarare che la Banca Popolare di Crotona ha comunque diritto a trattenere le somme applicate a titolo di trattenuta dal giugno 1993 al giugno 1994 e successivamente; -3) in via ancor più subordinata, accertare che la conoscenza delle nuove condizioni contrattuali relative all'accREDITAMENTO degli stipendi è stata acquisita alla fine di dicembre

1993, data dell'ultima comunicazione della BPC e, per l'effetto, dichiarare che la Banca Popolare di Crotone ha diritto a trattenere le somme applicate a titolo di trattenuta dal dicembre 1993 al giugno 1994 e successivamente; -4) condannare i convenuti, ciascuno per quanto gli compete, a restituire alla Banca Popolare di Crotone le somme percepite in esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone n. 507/98, maggiorate degli interessi, ovvero di quella della Corte di Appello n. 324/02; -5) condannare le controparti alle spese di ogni fase e grado del giudizio, sia quanto alle precedenti fasi di merito, che al giudizio di legittimità ed alla presente fase di rinvio. In via istruttoria - per l'ipotesi di contestazione - si chiede ammettersi interrogatorio formale dei singoli convenuti sulle seguenti circostanze: *“Vero che ha avuto conoscenza della nuova condizione contrattuale che prevedeva una trattenuta sull'accreditamento del suo stipendio in occasione dell'accreditamento sul suo conto corrente dello stipendio di giugno 1993” “Vero che ha continuato a farsi accreditare gli stipendi successivi a quello di giugno 1993 senza mai provvedere alla revoca della disposizione di accredito su conto corrente presso altro istituto”*. Catanzaro, 10.10.07 - avv. Valerio Zimatore - 